



Sent. n. 65/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37869** del registro di segreteria, sul
ricorso in ottemperanza presentato a istanza del sig.:

XXX, nato a XXX (XXX) il XXX (XXX) e residente in XXX (XXX) alla via
XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brunetti e dall'Avv.
Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in
Manduria alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c, (domicilio digitale:
brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108
(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della
leva (Previmil), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.)*;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

	Udito, alla pubblica udienza del 4.3.2026, l'Avv. F. Del Prete per il ricorrente;	
	nessuno comparso per l'INPS e il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il 20.3.2025 il sig. XXX (già in servizio presso la	
	Marina Militare e titolare di pensione privilegiata), premesso che:	
	- con sentenza n. 63 del 25.3.2024 questa Sezione giurisdizionale riconosceva	
	il suo diritto a vedere riliquidata la propria pensione, includendo l'indennità	
	speciale annua (ISA, art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599), l'indennità integrità	
	speciale (IIS) per intero e i cc.dd. sei scatti (art. 6 d.lgs.30.4.1997, n. 165);	
	- nonostante la notifica della sentenza e la diffida alle Amministrazioni a dare	
	esecuzione della sentenza, nessun importo gli veniva corrisposto;	
	ha chiesto di:	
	- ordinare l'ottemperanza della citata sentenza n. 63/2024, vinte le spese;	
	- in via istruttoria, nominare un CTU per stabilire l'esatto importo del rateo	
	di pensione, degli arretrati, degli accessori di legge.	
	2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il	
	30.7.2025, con cui – nell'evidenziare di non essere competente alla	
	determinazione e alla concessione del trattamento pensionistico in questione,	
	essendo il ricorrente cessato dal servizio in data 2.7.2018 e che, pertanto,	
	l'eventuale ricalcolo del trattamento rientrerebbe nell'esclusiva competenza	
	dell'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 8.8.1995, n. 335 – ha chiesto	
	che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con	
	conseguente estromissione dal giudizio.	
	3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 23.9.2025, con cui – nel	
	2	

	significare di avere:	
	- eseguito la sentenza n. 63/2024 (salva ripetizione all'esito della proposta	
	impugnazione) mediante provvedimento n. TA1052025000103, riliquidando	
	la pensione con riconoscimento dell'IIS in misura intera, degli interessi dalla	
	decorrenza e dei benefici di cui all'art. 4 del d.lgs 165/1997;	
	- posto in pagamento sin dalla decorrenza l'emolumento di cui all'art. 32	
	della l. n. 599/1954;	
	- comunicato al ricorrente con pec del 23.9.2025 che con il rateo di pensione	
	di dicembre 2025 sarebbero stati corrisposti un importo mensile aggiornato	
	nonché arretrati;	
	ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione	
	delle spese.	
	4. – Con ordinanza n. 83 del 30.9.2025, resa all'esito della pubblica udienza	
	del 24.9.2025, questo giudice ha: <i>i</i>) ordinato all'INPS di depositare – entro 90	
	giorni dal ricevimento della stessa ordinanza – una relazione atta a illustrare	
	compiutamente il provvedimento di riliquidazione del trattamento	
	pensionistico per cui è causa; <i>ii</i>) rinviato la causa all'udienza dell'11.2.2026.	
	5. – All'udienza dell'11.2.2026 la difesa dell'INPS ha esibito il cedolino di	
	dicembre 2025 nonché l'ultima determina dell'Istituto e chiesto la concessione	
	di un breve termine per produrre il foglio di calcolo con l'indicazione degli	
	importi determinati al netto e al lordo.	
	In accoglimento di tale richiesta, la discussione del giudizio è stata aggiornata	
	all'udienza del 4.3.2026.	
	6. – Con nota depositata il 19.2.2026 l'INPS ha prodotto una relazione	
	illustrativa con determina e foglio di calcolo, il prospetto Pensione Annu	
	3	

	Lorda (PAL) e IIS della riliquidazione nonché i cedolini pensione di dicembre	
	2025 e febbraio 2026, insistendo per la declaratoria di cessata materia del	
	contendere con compensazione delle spese.	
	7. – Da ultimo, all’udienza del 4.3.2026 la difesa del ricorrente si è soffermata	
	sugli importi del modello SM 5007, riportandosi agli scritti difensivi e	
	rimettendosi alla Corte quanto alla declaratoria di cessata materia del	
	contendere chiesta dall’INPS.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera	
	di consiglio, di seguito trascritto.	
	8. – In via pregiudiziale, deve essere accolta l’eccezione di difetto di	
	legittimazione passiva avanzata dal Ministero della Difesa, in ragione del fatto	
	che il ricorrente è cessato dal servizio in data successiva all’1.1.2010, data dalla	
	quale l’INPDAP (ora INPS) è subentrato nella gestione delle attività	
	pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a	
	ordinamento militare. Conseguentemente, poiché per i dipendenti rientranti in	
	dette categorie di personale e cessati successivamente a tale data compete	
	all’INPDAP (ora INPS) adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni	
	pretesa volta a ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il	
	profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che essere	
	avanzata nei confronti dello stesso Istituto, dovendosi, per contro, dichiarare	
	il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni di appartenenza dei	
	ricorrenti.	
	9. – La citata sentenza n. 63/2024 ha affermato che <i>«il ricorrente ha diritto:</i>	
	<i>(i) a conseguire la rideterminazione del trattamento pensionistico con</i>	
	<i>l’inclusione dei c.dd. sei scatti di cui all’art. 4 d.lgs. 165/1997, dell’I.I.S. in</i>	
	4	

	<i>misura intera, nonché in aggiunta al trattamento di quiescenza a ricevere</i>	
	<i>l'indennità speciale prevista dall'art. 32 della L. 599/1954; (ii) a percepire gli</i>	
	<i>arretrati, costituiti, a partire dalla data di decorrenza del trattamento</i>	
	<i>pensionistico, dalla differenza tra il trattamento privilegiato come</i>	
	<i>rideterminato e quanto già percepito a tale titolo, maggiorati, a decorrere</i>	
	<i>dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale</i>	
	<i>importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno</i>	
	<i>secondo gli indici ISTAT».</i>	
	10. – Dalla relazione prodotta dall'INPS in data 19.2.2026 risulta quanto	
	segue.	
	A decorrere dal cedolino di dicembre 2025 la pensione è stata posta in	
	pagamento con l'IIS non più conglobata bensì corrisposta separatamente e in	
	misura intera, in conformità a quanto disposto dalla sentenza.	
	Al fine di individuare il trattamento più favorevole al ricorrente, l'Istituto ha	
	effettuato un doppio calcolo per determinare la PAL; segnatamente:	
	- <i>calcolo con sistema interamente contributivo</i> : essendo il ricorrente iscritto	
	alla Cassa CTPS in regime contributivo puro, a fronte di un montante	
	contributivo di € 213.157,28 e di un coefficiente Tabella "A" ex l. n. 335/1995	
	di 4,24600 (cessazione dal servizio all'età di 38 anni e 9 mesi), la PAL è stata	
	quantificata in € 8.354,46; a tale importo è stato aggiunto il 10% per il	
	riconoscimento della pensione privilegiata di 8 ^a categoria Tabella A,	
	giungendo a una PAL finale di € 9.189,88;	
	- <i>calcolo ai sensi dell'art. 67 («Misura della pensione privilegiata dei</i>	
	<i>militari»)</i> del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092: sommando la retribuzione alla	
	cessazione (€ 23.378,54), la maggiorazione del 18% (€ 2.539,23), l'incremento	
	5	

	ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (6 scatti: € 3.034,04), la base retributiva	
	complessiva è stata determinata in € 28.951,81; applicando il coefficiente del	
	30% previsto per l'8^ categoria, la PAL è risultata pari a € 8.685,54.	
	Essendo il primo calcolo risultato più favorevole, l'INPS ha posto in	
	pagamento la PAL pari a € 9.189,88.	
	La nuova PAL alla decorrenza è passata da € 9.686,64 (comprensiva di IIS	
	conglobata) a € 9.189,88, <i>«in quanto l'IIS è stata scorporata dall'importo</i>	
	<i>principale e contestualmente corrisposta per intero come voce autonoma».</i>	
	Nel cedolino di dicembre 2025 sono stati liquidati l'arretrato IIS anno corrente	
	(€ 8.457,60), l'arretrato IIS anni precedenti (€ 59.942,59), l'arretrato pensione	
	mensile lorda anno corrente: € 902,86 (tassazione ordinaria) nonché l'arretrato	
	pensione mensile lorda anni precedenti (€ 3.975,63), con le relative tassazioni	
	di legge.	
	Sono stati inoltre posti in pagamento gli importi relativi all'ISA nonché	
	calcolati interessi e rivalutazione monetaria, con corresponsione dell'importo	
	più favorevole per il ricorrente.	
	11. – In relazione a quanto precede, deve ritenersi che la sentenza n. 63/2024	
	di questa Sezione sia stata eseguita e che sussistano, pertanto, i presupposti per	
	dichiarare cessata la materia del contendere.	
	Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese del	
	giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico	
	dell'Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimento del	
	diritto è avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS,	
	in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.	
	P.Q.M.	
	6	

	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37869 , così dispone:	
	- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne	
	dispone l'estromissione dal giudizio;	
	- dichiarata cessata la materia del contendere.	
	Condanna l'INPS, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite in	
	favore del ricorrente, che si liquidano in € 300,00.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 4.3.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	(F. to digitalmente)	
	Depositata il 18.03.2026	
	Il Funzionario	
	(Anna Rossano)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	(F. to digitalmente)	
	Depositata il 18.03.2026	
	7	

